

REGOLAMENTO (CEE) N. 1286/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1993

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per la segala una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86⁽⁵⁾; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario prevedere una durata di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di tale aggiudicazione; che detta validità deve tener conto delle esigenze attuali del mercato mondiale;

considerando che in data 1° luglio 1993 entrerà in vigore un nuovo regolamento che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali; che è necessario che per le operazioni di esportazione effettuate a decorrere dal 1° luglio 1993, gli aggiudicatari rispettino le nuove misure in materia di prova d'arrivo a destinazione, misure che saranno in vigore alla data suddetta;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che si può derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 279/75 per quanto riguarda il termine da osservare fra la pubblicazione e la prima gara parziale dato che gli interessati conoscono già le condizioni della gara;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75.
2. L'aggiudicazione riguarda la segala destinata ad essere esportata in tutti i paesi terzi a condizione che l'aggiudicatario rispetti le misure contemplate dal regolamento che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione che saranno in vigore dal 1° luglio 1993.
3. La gara è aperta fino al 26 maggio 1994. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 279/75, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 3 giugno 1993.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 ammonta a 12 ECU/t.

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(³) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(⁴) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(⁵) GU n. L 257 del 10. 9. 1986, pag. 32.